

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1618 del 26/03/2026
Oggetto	proc. MOPPT0224 - Galloni Franco - Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Fiume Panaro ad uso area cortiliva ed orto domestico. L.R. n. 7/2004, capo II
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1731 del 26/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	LORENZO MARCHESINI

Questo giorno ventisei MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, LORENZO MARCHESINI, determina quanto segue.

**Oggetto: proc. MOPPT0224 - Galloni Franco - Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Fiume Panaro ad uso area cortiliva ed orto domestico. L.R. n. 7/2004, capo II.**

## **LA DIRIGENTE**

### **VISTI:**

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";

**Viste:**

- la nota assunta al protocollo n. 23965 del 15/11/2018 da parte di FRANCO GALLONI (C.F. GLLFNC48L01E905M) con cui il medesimo ha presentato domanda di concessione per l'occupazione terreni di pertinenza idraulica del Fiume PANARO appartenenti al demanio idrico, in precedenza rilasciata a Grandi Oriele e Galloni Franco con Atto n° 10560 del 02/09/2011, avente scadenza in data 02/09/2017, e la successiva nota di integrazioni prot. 161688 del 03/10/2022;
- la nota prot. 155360 del 02/09/2025 con la quale il richiedente ha presentato variante alla domanda di cui al punto precedente, consistente nell'ampliamento dell'estensione dell'area occupata e contestuale permesso di eseguire un livellamento dell'area mediante riporto di terreno agricolo naturale con certificato analitico al fine di migliorare la fruibilità dell'area per la presenza di avvallamenti e irregolarità;

**Evidenziato** che:

- la richiesta è relativa all'occupazione di un'area di terreno demaniale di pertinenza del F. Panaro ubicato in dx idraulica e a N della Strada Provinciale SP4dir, estremi catastali Foglio 11 mappali 240, 241, 242, 243, 244 per complessivi mq 66 ad uso area cortiliva e mq 805 ad uso agricolo (orto domestico) occupati da piccoli manufatti in lamiera ad uso ricovero attrezzi;

- da una verifica successiva si evince che l'area realmente fruibile da rilasciare con la presente concessione è relativa, oltre ai mappali indicati, anche alla porzione identificata al Foglio 11 parte Mappale 380 per ulteriori mq 255;

**Dato atto** che in relazione all'istanza sopra richiamata è stato chiesto ai sensi R.D. 523/1904 e LR 13/2015 il nulla osta idraulico alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena con prot. 23698 del 15/11/2018, e nuovamente chiesto con prot. 160471 del 10/09/2025 in relazione alle varianti richieste in data ;

**Ricevuto** con prot. 175251 del 03/10/2025, il Nulla Osta Idraulico da parte del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena, contenente le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, le condizioni per l'occupazione dei terreni e le prescrizioni per la sicurezza idraulica nell'esercizio della concessione, che viene allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;

**Accertato** che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 375 del 28/11/2018, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

**Considerato** che essendo la richiesta relativa a un soggetto privato non si è dato corso alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 (legislazione antimafia);

**Verificato** che il richiedente ha versato:

- l'importo previsto a titolo di spese di istruttoria per il rilascio della concessione pari a 75 euro;
- in data 13/03/2026 € 457,67 a titolo di canone di concessione 2026 ed il medesimo importo a titolo di deposito cauzionale come da vigenti disposizioni regionali;
- tutte le annualità dei canoni di concessione precedenti;

**DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a GALLONI FRANCO (C.F. GLLFNC48L01E905M), la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro in comune di Marano sul Panaro dei terreni identificati al Foglio Foglio 11

mappali 240, 241, 242, 243, 244 e parte Mappale 380 per ulteriori per complessivi mq 66 ad uso area cortiliva e mq 1060 ad uso agricolo (orto domestico), procedimento MOPPT0224;

2. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2032, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

3. **di approvare** il disciplinare, firmato dal concessionario per accettazione in data 16/03/2026, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

4. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni espresse dall'Autorità Idraulica (Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile) nel Nulla Osta Idraulico prot. 175251 del 03/10/2025 allegato quale parte integrante del presente Atto, come indicato nel Disciplinare di concessione di cui al punto precedente ;

5. **di notificare** al concessionario e all'Autorità idraulica competente il duplicato informatico del presente atto;

6. **di riservarsi**, nel caso di acquisizione di un parere negativo al proseguimento dell'occupazione dell'area demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente, di annullare, revocare o modificare il presente provvedimento ai sensi ai sensi degli art. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990;

7. **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

----

Si informa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

*Per la Responsabile dell'Area Demanio Idrico*

**Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli**

Il tecnico con Incarico di Funzione Servizio Demanio  
- Polo Specialistico Acque

**Dott. Lorenzo Marchesini**

## ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

### ARPAE - Area Demanio idrico DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta da: GALLONI FRANCO (C.F.GLLFNC48L01E905M), codice procedimento **MOPPT0224**.

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Occupazione di aree demaniali di pertinenza del Fiume PANARO in Comune di Marano sul Panaro censite nel FOGLIO 11 così identificate:

- Foglio 11 Mappale 242 per mq 66 ad uso area cortiliva;
- Foglio 11 Mappali 240, 241, 243, 244 per mq 805 ad uso agricolo (orto domestico);
- Foglio 11 parte Mappale 380 per mq 255 ad uso agricolo (orto domestico);
- Ricoveri attrezzi di dimensione < 10 mq siti nel mappale 247 asserviti all'uso previsto, salvo provvedimenti del competente UTC

#### **ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA**

**2.1** - La concessione è assentita fino al **31/12/2032** ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) della L.R. n. 7/2004.

**2.2** - Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

**2.3** - Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

**2.4** - Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente .

## **ART. 3 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE**

**3.1** - L'importo del canone di concessione per l'anno in corso (2026) relativo al complesso delle occupazioni indicate all'art. 1 è di € **457,67**.

**3.2** - Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

**3.3** - Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**3.4** - L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad una annualità del canone, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 e pertanto pari a **457,67 €**.

**3.5** - Alla cessazione definitiva della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

**3.6** - L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

## **ART. 4 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.**

**4.1** - In caso di rinuncia prima o al termine della validità della concessione, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione. L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente.

**4.2** - L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

**4.4** - La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

**4.5** - Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, delle disposizioni del presente disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi, totale o parziale, senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

## **ART. 5 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

**5.1** - La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il

concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

**5.1** - Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

**6.1** - Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

**6.2** - Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MOPPT0224;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

**6.3** - Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

**6.4** - Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

**6.5** - Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

**6.6** - Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

## **ART. 7 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA - OSTA IDRAULICO**

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto di quanto indicato nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena acquisito al prot. n. 175251 del 03/10/2025, di cui si riportano di seguito i punti prescrittivi.

1. il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione e ad apportare alla stessa, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela di interessi pubblici e di diritti privati entro il termine che quest'ultima potrà prevedere;
2. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
3. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella concessione rilasciata senza preventiva presentazione di istanza di variante: al proposito dei manufatti (recinzione, tettoria e manufatti edilizi in lamiera) non ricompresi nella presente istanza di concessione si rimanda a quanto argomentato in premessa e sottoriportato in fondo al paragrafo delle prescrizioni di cui al N.O.I. allegato al presente provvedimento;
4. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
5. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del corso d'acqua per cause da imputarsi all'uso di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
6. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché l'uso concesso possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone, animali e cose;
7. il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> ed a vigilare l'area, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, ivi compresi il preventivo allontanamento di mezzi, nonché la sospensione dell'utilizzo dell'area fino a quando non si siano ripristinate condizioni di sicurezza; ogni responsabilità per l'utilizzo delle aree anche in caso di allerte emesse ed in corso di validità è totalmente a carico del Richiedente;
8. l'occupazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
9. l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di decoro, pulita e libera da qualsiasi tipo di materiale che possa essere trascinato da eventuali piene e creare ostacolo al regolare deflusso delle acque;

10. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'utilizzo dell'area demaniale in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa;
11. l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
12. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata alla competente Autorità Idraulica apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

## **ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

**8.1** - Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente 14 naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

**8.1bis** - Il concessionario è in particolare tenuto a verificare la legittimità delle opere edilizie presenti nell'area ceduta in concessione sollevando da qualsiasi responsabilità l'amministrazione concedente. Il presente Disciplinare non costituisce asseverazione delle medesime opere che in caso di incompatibilità urbanistico-edilizia, paesaggistica o di altra natura dovranno essere rimosse nel rispetto delle prescrizioni idrauliche impartite.

**8.2** - La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

**8.3** - E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

**8.4** - L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

Sottoscritto per accettazione e trasmesso in data 16/03/2026 prot. 47739

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**